

142
Stor. Vic. Litta
b. v. A. 6. n. 12

DECRETO E REGOLAMENTO

15 dicembre 1861

PER LA

RIORGANIZZAZIONE ED INTERNA AMMINISTRAZIONE

DEL

CORPO AMMINISTRATIVO CENTRALE DEGLI SPEDALI

DI BOLOGNA




BOLOGNA

Stabilimento Tipografico di G. Monti

1862.


322802



VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA



Sulla proposizione del Presidente del Consiglio Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;

Veduto il Decreto 10 marzo 1860 con cui il Regio Governatore delle Provincie dell' Emilia ha provveduto al riordinamento degli Spedali di Bologna, e li ha posti sotto la dipendenza di un Corpo Amministrativo Centrale;

Veduti i Decreti 23 luglio e 19 agosto 1859 del Commissario Generale e del Governatore Generale delle Romagne, ed il Decreto Reale 9 ottobre 1861 che dichiara esecutivi nell' Emilia e nelle Marche la Legge 20 novembre 1859 N. 3779 ed il relativo Regolamento 18 agosto 1860;

Ritenuta la necessità di dare al Corpo Amministrativo degli Spedali di detta città un ordinamento che meglio risponda agli interessi della beneficenza, ed allo spirito della legislazione in vigore;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART. 1.º

Il Corpo Amministrativo Centrale degli Spedali di Bologna si compone di un Presidente, di un Soprintendente Generale degli Spedali e di diciotto membri.

DONO

1915

del Senatore A. DALLOLIO

ART. 2.^o

Il Presidente ed il Soprintendente Generale sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro dell' Interno. Le funzioni di una carica sono incompatibili colle funzioni dell' altra.

I membri sono nominati dodici dal Consiglio Comunale nella sua tornata di autunno, e sei dal Consiglio Provinciale nel corso della sua sessione ordinaria.

ART. 3.^o

Il Presidente ed il Soprintendente Generale degli Spedali durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Uguale norma è osservata per i membri, ma la loro rinnovazione si opera per un sesto in ogni anno in guisa che scadano sempre due membri nominati dal Municipio, ed uno nominato dal Consiglio Provinciale. Per i primi cinque anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso dall' anzianità.

ART. 4.^o

Mantenuti i membri nominati dal Governo che sono attualmente in carica e che verranno col mezzo della sorte ripartiti proporzionalmente tra il Comune e la Provincia secondo le rispettive rappresentanze, il Consiglio Provinciale procederà alla nomina di quelli che mancano a completare il numero dei sei rappresentanti che gli competono, ed il Consiglio Comunale nominerà quelli che mancano a raggiungere il numero di diciotto.

ART. 5.^o

Il Corpo Amministrativo degli Spedali dovrà cedere alla Congregazione di Carità non più tardi del 31 marzo 1862 la gestione dei due Orfanotrofi Mendicanti, e tutte quelle altre Pie Aziende le quali non entrano nel novero degli Stabilimenti sanitari, e non siano per tavole di fondazione strettamente collegate con alcuno degli Spedali già affidati al detto Corpo Amministrativo.

Per eccezione a questa disposizione generale, è confermato definitivamente nel Corpo Amministrativo degli Spedali il possesso e la

competenza d' amministrazione dello Stabilimento degli Esposti attualmente unito all' Ospizio di Maternità e da esso materialmente inscindibile.

ART. 6.^o

È approvato l' unito Regolamento organico presentato dal Corpo Amministrativo a senso degli Statuti annessi al Decreto Governativo 10 marzo 1860, il quale sarà d' Ordine Nostro sottoscritto dal Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno.

Il suddetto Presidente del Consiglio Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino il 15 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

REGOLAMENTO ORGANICO

del Corpo Amministrativo Centrale degli Spedali in Bologna

TITOLO I.

Dell' Amministrazione in generale

ART. 1.^o

Il Corpo Centrale Amministrativo costituito a senso del Decreto Governativo 10 marzo 1860, e del Decreto Reale 15 dicembre 1861 tiene la direzione tecnica e l'economia delle diverse amministrazioni ed aziende degli Spedali di Bologna.

ART. 2.^o

Lo stesso Corpo è rappresentato dal proprio Presidente nominato dal Re a senso del citato Decreto Reale, ed in di lui assenza od impedimento dal Vice-Presidente che si elegge nel proprio seno in principio d'ogni anno.

Si divide in tre Sezioni.

ART. 3.^o

Delibera sull'approvazione dei bilanci e conti annuali degli Stabilimenti da esso amministrati, e su tutti i contratti ed atti che interessano il loro patrimonio, sotto l'osservanza delle Leggi e Regolamenti Generali in vigore sulla pubblica beneficenza.

ART. 4.^o

Una volta la settimana si aduna in sessione ordinaria nel giorno ed ora che saranno stabilmente fissati dal Presidente, salvo a lui il

convocare adunanze straordinarie quando lo riconosca opportuno, ovvero un terzo dei membri gliene faccia domanda con memoria da loro sottoscritta.

Non può deliberare se non se nel concorso della metà degli Amministratori effettivi, e con la maggioranza dei suffragi degli intervenuti raccolti a voti segreti, e nei casi di urgenza potrà deliberare coi suffragi segreti dei soli intervenuti purchè non sieno meno di cinque.

Nè può discutere, nè spedire altri oggetti che quelli i quali saranno enunciati nel foglio d'invito mandato due giorni prima dell'adunanza ordinaria, e nell'invito per qualunque convocazione urgente e straordinaria.

ART. 5.^o

Quelli che non intervengono a tre sessioni ordinarie consecutive, senza addurre ragionevole scusa, si riterranno volontariamente dimessi, e quindi sostituibili come al citato Decreto Reale.

ART. 6.^o

Risiede e tiene gli Uffici della Segreteria, del Protocollo, della Spedizione, dell'Archivio, dell'Economato, della Cassa e della Computisteria in uno solo stabilimento centrale; ed esercita l'amministrazione per divisioni di patrimoni quanti sono i pii Istituti amministrati, e per suddivisione quante sono le eredità e lasciti dei quali a norma di legge vuolsi dare distinta ragione attiva e passiva.

ART. 7.^o

Nel medesimo locale è anche l'Ufficio d'ammissione dei malati. La direzione di questo Ufficio spetta al Soprintendente Generale e a due Amministratori delegati per turno dal Corpo Centrale specialmente in quanto concerne l'esame dei requisiti che deggiono riunire gl'infermi a tenore delle tavole di fondazione e delle convenzioni stabilite col Comune e la Provincia.

La firma degli ordini di ammissione e di distribuzione dei malati nei varii Spedali è riservata al Soprintendente Generale, salvo il provvedere ai casi di sua assenza od impedimento.

ART. 8.^o

Procede regolarmente il Corpo Centrale con la norma del conto preventivo delle spese e rendite pel veniente anno, che il Capo Ragioniere dovrà nella seconda quindicina di agosto d'ogni anno aver presentato al Corpo medesimo. Dovrà pure lo stesso Ragioniere entro l'aprile di ogni anno rassegnare il bilancio generale consuntivo dell'anno antecedente.

TITOLO II.

Delle Sezioni Amministrative.

ART. 9.^o

La prima Sezione è sorvegliatrice gli Uffici dell'Amministrazione centrale, è incaricata delle contrattazioni, e della difesa ed esercizio dei diritti del Corpo Amministrativo.

La seconda è sorvegliatrice e direttrice l'amministrazione degli stabili rustici ed urbani.

La terza intende alla direzione economica interna degli Spedali.

Il Presidente ed in sua assenza od impedimento il Vice-Presidente ha diritto di convocare le Sezioni amministrative quando lo crede opportuno, e di assumerne la presidenza.

ART. 10.^o

Ciascuna di dette Sezioni può prendere determinazioni provvisorie nei casi di urgenza; ma per regola generale nulla può stabilire senza deliberazione o preventiva, o successiva del Corpo Centrale.

ART. 11.^o

A tutti i membri di ciascuna Sezione appartiene il sovrapvedere all'osservanza delle speciali norme e discipline di ogni Ufficio di loro

immediata dipendenza, con obbligo di riferire al Corpo Amministrativo ogni mancanza degli impiegati ed inservienti, più poi in casi di recidiva.

CAPO PRIMO.

DELLA PRIMA SEZIONE

ART. 12.º

I membri di questa Sezione hanno divise ed assegnate rispettivamente fra loro le incombenze di sorvegliare i diversi Uffizii, di esercitare e difendere i diritti spettanti al Corpo Amministrativo e di fare i contratti, sentiti i Consulenti legali, quando il loro voto sia assolutamente richiesto per la importanza o la difficoltà dei contratti stessi.

ART. 13.º

Quelli che hanno la sorveglianza dell'Economato, dei legati di culto, delle pendenze giudiziali, e dei contratti debbono esaminare i foglietti mensili e bimestrali dei Canevai, dei Magazzinieri, ed anche dei Sacerdoti ai quali è affidata la spesa per le Chiese dei pii Stabilimenti, e per gli obblighi di culto;

Conferire in particolari sessioni coi Consulenti legali e i Procuratori del Corpo Amministrativo intorno all'esercizio delle azioni e diritti del Corpo medesimo, ed alle contrattazioni alla loro direzione commesse;

Adunarsi l'ultimo giorno lavorativo di ogni settimana in ora di ufficio fra loro prestabilita per la liquidazione dei conti, e per approvare i mandati proposti dall'Economato a titolo di spese portate nel conto preventivo, o per spese riconosciute e dichiarate straordinarie ed urgenti.

ART. 14.º

Nella prima quindicina d'agosto d'ogni anno debbono dare alla Computisteria il parziale conto preventivo delle spese e proventi per le Chiese occorrevoli nel venturo anno, affinché passi nel preventivo generale coll'approvazione del Corpo Amministrativo.

ART. 15.º

Gli incaricati alla sorveglianza della cassa possono quando a loro sembrerà opportuno fermare il quaderno generale e verificare lo stato di cassa, onde riferire al Corpo Amministrativo per quei provvedimenti che questo avviserà necessari.

Uno di essi debbe trovarsi l'ultimo giorno lavorativo di ogni settimana in ora d'ufficio con altro membro amministrativo incaricato di sorvegliare la Computisteria onde insieme, verificata la regolarità degli ordini per la loro approvazione sulla nota o foglio dei pagamenti, firmare e spedire i mandati al Cassiere.

Nel caso che lo stato di cassa non bastasse ad esaurire la nota, o foglio dei pagamenti possono sospendere l'invio al Cassiere di una parte dei mandati rispondenti al momentaneo difetto di cassa, trattando i meno urgenti e quelli di data più recente.

ART. 16.º

Presso il Cassiere stanno le chiavi della cassa generale, ma vi è altra cassa in cui sono riposti gli effetti preziosi, le cedole, cartelle, apoche di deposito, ed entrano ancora quelle somme che a giudizio di due dei membri incaricati della sorveglianza della cassa, eccedessero il bisogno ordinario dell'Amministrazione. Di questa seconda cassa munita di tre differenti serrature una chiave tiene il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente del Corpo Amministrativo, l'altra uno dei membri amministrativi deputati alla sorveglianza della cassa, la terza rimane al Cassiere.

ART. 17.º

Gli incaricati alla sorveglianza della Computisteria debbono invigilare che il Capo Ragioniere adempia anzitutto le operazioni che sono

di sua speciale competenza; e quelle che a lui saranno richieste dal Corpo Amministrativo, e sorvegliare che dalla Segreteria passino alla Computisteria tutti gli atti e contratti onde il Capo Ragioniere possa eseguire, o far eseguire dai diversi Computisti gli estratti opportuni in ordine alle divisioni, e suddivisioni amministrative, e nell'interesse dell'Amministrazione generale. Ai medesimi incaricati appartiene l'approvare i rapporti straordinari che il Capo-Ragioniere crederà di dover fare per affari di qualche importanza, per massime da stabilire, o per rilievi di danni arrecati all'Amministrazione.

CAPO II.

DELLA SECONDA SEZIONE

ART. 18.^o

I membri di questa Sezione sorvegliano e dirigono l'amministrazione degli stabili rustici ed urbani, e risiedono nell'Ufficio dell'Economo che rimane alla loro dipendenza, e così pure i fattori, gli agenti ed artisti di campagna e di città.

ART. 19.^o

Si radunano ogni settimana l'ultimo giorno lavorativo in ora antimeridiana per ricevere i rapporti di tutti i fattori e dare i loro ordini attenendosi quanto alle spese a quelle stanziare nel conto preventivo.

Trattano, e concludono le vendite degli alberi, delle erbe e derrate, e delle provviste necessarie per la coltivazione dei fondi. Provvedono a cottimo o per economia, salvo sempre il disposto dell'art. 16 della Legge 20 novembre 1859, ai lavori che saranno necessari ed approvati dal Corpo Amministrativo nelle fabbriche di campagna e di città, e firmano gli scritti di colonia.

Fanno gli ordini dei pagamenti dovuti ai fattori, ai capo-mastri muratori, agli operai ed ai fornitori di materiali da trasmettere alla Computisteria, ed esaminati i fogli bimestrali dei fattori, questi pure passano al Capo Ragioniere per allibrarli, e per le opportune osservazioni.

ART. 20.^o

In sessioni straordinarie si radunano per determinare sulle visite dei beni di città e di campagna, per discutere sui progetti di contratti, e per la liquidazione dei conti colonici.

ART. 21.^o

Nella prima quindicina d'agosto d'ogni anno debbe questa Sezione far eseguire due conti preventivi, uno delle spese e rendite dei fondi rustici, l'altro pure delle spese e rendite delle case ovunque situate o in città o in campagna, i quali conti, premessa l'approvazione del Corpo Centrale Amministrativo, entreranno nel preventivo generale.

CAPO III.

DELLA TERZA SEZIONE

ART. 22.^o

Alla Sezione degli Spedali appartiene di diritto il Soprintendente Generale nominato dal Re.

Al Soprintendente generale spetta la sorveglianza sugli Spedali, affinchè sia provveduto ai bisogni sanitari in conformità di ciò che prescrive lo Statuto.

ART. 23.^o

Opera la Sezione medesima secondo le norme e le discipline stese per il servizio sanitario, ed economico interno degli Spedali approvate dal Corpo Amministrativo, e propone allo stesso Corpo Amministrativo, per l'approvazione e nomina, le persone degli impiegati ed inservienti nell'interno degli Spedali, quelle del Direttore e institore della farmacia centrale, dei farmacisti distributori nei diversi Ospedali, come pure degli impiegati e dipendenti dalla farmacia centrale;

salva al Corpo Amministrativo la facoltà di porre in concorrenza, e poter eleggere altre persone conosciute abili al disimpegno del rispettivo ufficio.

ART. 24.^o

Stabilisce ogni anno, in base alle proposte dei Sottointendenti, e passa alla Computisteria nella prima quindicina d'agosto, il conto preventivo per l'anno vengente della spesa necessaria al mantenimento ed alla cura degli infermi, ed anche per la farmacia centrale, affinché entri nel conto preventivo generale da rassegnare all'approvazione del Corpo Amministrativo.

Il Sopra-intendente Generale controfirma gli ordini di pagamento delle spese registrate nel conto preventivo emessi dal Sottointendente rispettivo di ogni Spedale; e nei casi di spese o provviste urgenti non comprese nel conto preventivo dovrà la intera Sezione controfirmare la nota o foglio dei pagamenti redatto dal Sottointendente onde il Caporagioniere possa spedire i mandati sulla cassa generale dell'Amministrazione.

TITOLO III.

Dell'Amministrazione e Direzione degli Spedali.

ART. 25.^o

I Sotto-intendenti che verranno nominati dal Corpo Centrale a termini dell'Art. 17 dello Statuto, avranno l'amministrazione e la direzione interna degli Spedali.

ART. 26.^o

I Sotto-intendenti ai quali è affidata l'amministrazione e la direzione interna degli Spedali debbono invigilare che gli impiegati ed inservienti siano puntuali nel disimpegno dei doveri del loro ufficio, che nulla manchi alla sollecita cura, alla buona alimentazione, al caritatevole servizio degli infermi, ed alla nettezza degli Ospedali.

Debbono provvedere che si tengano registri chiari e precisi di ammissione, di uscita e di morte degli infermi entrati negli Spedali, sì che alla fine di ogni mese si possa conoscere la somma delle giornate occorse per la loro cura e mantenimento.

Debbono anche provvedere che ogni giorno si diano in modulo stampato le notizie del movimento del personale degli infermi, e mandarne una copia all'Ufficio di ammissione dei malati, ed altra copia alla Computisteria del Corpo Centrale per avere i risultati statistici da rassegnare alla metà ed alla fine di ogni mese al Corpo Amministrativo.

Disposizione generale

ART. 27.^o

Con particolari Regolamenti ed Istruzioni da lui approvate il Corpo Amministrativo determina le discipline interne di ciascuna Sezione amministrativa, le attribuzioni ed i doveri di tutti gli impiegati, ed inservienti, le norme per gli orari di servizio, ed in genere tutto ciò che concerne l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Organico.

Visto d'ordine di S. M.
Torino il 15 Dicembre 1861.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno.
RICASOLI.



SCAFFALI ONLINE
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

*Decreto e regolamento, 15 dicembre 1861, per la riorganizzazione ed interna amministrazione del Corpo Amministrativo Centrale degli Spedali di Bologna
Bologna : Tip. G. Monti, 1862

Collocazione:17-SC.LETT MEDICINA A 06, 012

<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1106080T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



4.0:<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode>

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: archiginnasio@comune.bologna.it